

Avv. Laura Cannarella
Via Dell'Indipendenza n. 38
Tel - fax 0931/711937
Email: lauracannarella@hotmail.it
Pec: avv.lauracannarella@pec.serviziposta.it
96100 SIRACUSA
CF: CNLRA76T58A522I

**TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 CPC**

Per: la **Sig.ra Di Rosa Paola**, nata ad Avola il 14/03/1972 e residente a Noto in via S. D'Acquisto pal B , C.F. DRSPLA72C54A5221, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Dell'Indipendenza n. 38, presso lo studio dell'Avv. Laura Cannarella che la rappresenta e difende per procura allegata al presente atto ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni anche al n. di fax 0931-711937 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.lauracannarella@pec.serviziposta.it,

-ricorrente-

CONTRO

1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149; ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

2) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, PEC: drsi@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

3) **Il 2°Istituto Comprensivo "G.FALCONE-P. BORSELLINO"**(C:F: 80002310896) con sede in Via Della Madonna, 51, CASSIBILE (SR) - URL: www.scuolecassibile.it, e-mail: sric801009@istruzione.it, PEC: sric801009@pec.istruzione.it in persona della Dirigente pro tempore, Dott.ssa Agata Balsamo, domiciliata *ex lege* presso l'avvocatura dello Stato con sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistenti-

E NEI CONFRONTI

eventualmente, di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, dell'USR Sicilia, AT di Siracusa in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021-2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

- Eventuali controinteressati-

PREMESSO

- che la Sig.ra Di Rosa nell'a.s. 2020/21, a seguito di nomina a tempo determinato di collaboratore scolastico presso l'I.C.G. Aurispa di Noto riceveva notifica di convalida del punteggio di coll. Scolastico di punti 10.07 (**All.1**)
- che è in possesso della qualifica di assistente agli hanticappati in virtù dell'art. 14 della legge regionale 845/78 (corso di 900 con relativo piano di studi) (**All.2**) che ai fini del punteggio è valutato p: 1,00
- che è in possesso di certificazione informatica IC3 (**All.2**), che ai fini del punteggio viene valutato p. 0.30; (**All.3** : D.M. 3/3/2021 n. 50 allegato A/5 c.3);
- che nell'a.s.2012/13 prestava servizio di ass.amm. presso ITGC di Firenze per 32 gg (servizio non dichiarato nel triennio precedente) e tale servizio viene valutato con punteggio di p. 0.15 (D .M. 3/3/2021 allegato A/5, c. 5);
- che pertanto la Sig.ra Di Rosa Paola in data 19/04/2021 presentava domanda di aggiornamento del punteggio del personale ATA per il triennio 2021/24 **All.10**);
- che, alla ricorrente a seguito di tale domanda, sulla base dei titoli posseduti e dei servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 15,02 per la graduatoria di collaboratore scolastico per il triennio 2021/24;
- che il punteggio di 15.02 veniva calcolato considerando quale punteggio di partenza quello conseguito con la prima nomina di collaboratore scolastico presso l'Ist. Comp. G.Aurispa di Noto di 10,07;
- Che la Sig.ra Di Rosa veniva inserita nella graduatoria di istituto di terza fascia personale ATA secondo il punteggio sopra indicato (**All. 11**);

- Che la sig.ra Di Rosa Paola veniva individuata quale assegnataria di supplenza breve per il profilo di collaboratore scolastico e a seguito di convocazione n. 2309211114 sottoscriveva in data 24/09/2021 contratto a tempo determinato in qualità di personale ATA con decorrenza dal 24/09/2021 e cessazione al 30/10/2021 presso il “2 ° Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino” di Cassibile;
- Che in data 11/10/2021 la Dirigente di tale Istituto Comprensivo Statale di Cassibile emetteva il decreto di rettifica del punteggio, e conseguente decreto di licenziamento del contratto a tempo determinato quale collaboratore scolastico nei confronti della Sig.ra Di Rosa Paola (**All. 4- 5**)
- Che l’odierna ricorrente in data 14/10/2021 presentava reclamo con documentazione allegata per la riesamina della rettifica del punteggio e reintegra nel posto di lavoro. (**All.6**)
- Che a seguito di tale reclamo la Dirigente del 2° Istituto Comprensivo Statale “G.FALCONE-P. BORSELLINO rettificava il punteggio precedentemente riconosciuto e con successivo decreto del 20/10/2021 riconosceva alla sig.ra Di Rosa il punteggio di 13.30 a dispetto del punteggio di 12.30 (**All.7**)
- Nuovamente la sig.ra Di Rosa presentava ulteriore reclamo a quest’ultimo decreto al fine di avere riconosciuto il corretto e legittimo punteggio complessivo di 15.05, ma senza avere riscontro (**All.8**)

Per tutto quanto sopra premesso in fatto, la Sig.ra Di Rosa Paola come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

avverso il decreto N. 0008348 di rettifica del punteggio effettuato dalla Dirigente Dott.ssa Agata Balsamo da punti 15,02 a punti 12,30 e del decreto Prot. N. 0008349 di risoluzione del contratto stipulato dalla Sig.ra Di Rosa Paola con il medesimo Istituto comprensivo Statale del 11/10/2021 e del decreto successivo al reclamo prot. N. 0008778, emesso in data 20/10/2021 punteggio 13,30 per i seguenti motivi:

DIRITTO

- **NULLITA’ DEL DECRETO DI RETTIFICA PER VIOLAZIONE Dell’art. 7 L. 241/1990 , ECCESSO DI POTERE**

Il decreto n. Protocollo: 0008348 di rettifica del punteggio e conseguente decreto n. 0008349 di interruzione del contratto di lavoro a tempo determinato quale collaboratore scolastico presso il II ist. Compr. Falcone e Borsellino è stato adottato in palese violazione di legge e con eccesso di potere.

La L. n. 241/1990 ha posto la disciplina della partecipazione procedimentale, al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e la partecipazione attiva dei soggetti interessati. Il primo importante pilastro di tale garanzie è la comunicazione dell'avvio del procedimento, disciplinato all'art. 7, che permette l'accesso agli atti del procedimento e il conseguente diritto di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.

Le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo (Art.7 /-10) sono funzionali per l'instaurazione di un vero e corretto contraddittorio e permette ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati di intervenire nel procedimento al fine di evitare loro un pregiudizio.

Nel caso di specie la Dirigente del 2°Istituto Comprensivo Statale di Cassibile non ha comunicato l'avvio del procedimento alla Sig.ra Di Rosa destinataria del provvedimento finale di rettifica del punteggio, non rispettando le disposizioni di cui alla legge 241/1990, ha infatti effettuato tale controllo senza garantire la trasparenza né il diritto di difesa e di partecipazione procedimentale normativamente previsti .

La sig.ra Di Rosa è venuta a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti solo con la comunicazione del decreto di rettifica e conseguente interruzione del contratto di lavoro a tempo determinato.

Ciò in palese violazione di legge!

**- ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI RETTIFICA E DEL
CONSEQUENTE LICENZIAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

Alla luce di quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l'atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero l'atto amministrativo che non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'atto,.

La motivazione ha la funzione di rendere comprensibile le ragioni del provvedimento finale. La mancanza della stessa non permette l'esercizio del diritto di difesa e pertanto viola l'art. 24 della Costituzione.

Nel caso di specie la Dirigente ha emesso un decreto di rettifica di punteggio della graduatoria ATA profilo di collaboratore scolastico nei confronti della Sig.ra Di Rosa Paola senza motivarlo.

Sulla base di tale decreto, si ripete PRIVO di motivazione, ha comunicato un ulteriore decreto di interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con la Sig.ra Di Rosa anche questo privo delle ragioni che hanno portato la Dirigente a considerare la fase di individuazione dell'avente titolo " VIZIATA".

Tali decreti sono assolutamente Nulli e Illegittimi perché non vengono indicate le ragioni di fatto né di diritto che hanno portato alle decisioni e provvedimenti finali. Tutto ciò in totale violazione del principio di trasparenza a cui è tenuta l'amministrazione, e delle disposizioni normative in materia.

La sig.ra Di Rosa non solo non ha mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento nei suoi confronti, non permettendole quindi di partecipare al procedimento amministrativo, negandole la possibilità di produrre memorie o documentazione provante la correttezza e fondatezza del punteggio dichiarato in domanda; ma né è venuta a conoscenza solo con la comunicazione del decreto finale di rettifica e licenziamento. Tra l'altro essendo questi ultimi privi di motivazione non rendono comprensibile le ragioni che hanno portato la Dirigente ad emetterli, non rendono nemmeno comprensibile quale sia il vizio di individuazione dell'avente diritto che ne ha causato il licenziamento.

È palese la violazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Nel caso di specie non vi è trasparenza amministrativa, non vi è partecipazione al procedimento amministrativo e non vi è legittimo esercizio di difesa.

Tutto ciò comporta la nullità dei provvedimenti citati.

- SUSSISTENZA DELLA VALIDITA' DEI TITOLI E SERVIZI SVOLTI

A seguito dei decreti emessi dalla Dirigente del 2° Istituto Comprensivo Statale di Cassibile la sig.ra Di Rosa Paola presentava ben due reclami per impugnare tali decreti e vedere riconosciuto il legittimo punteggio.

Ebbene la Dirigente con ultimo decreto n. prot. N. 0008778, emesso in data 20/10/2021 ha riconosciuto un punteggio di 13,30 sempre inferiore a quello di 15,02 con cui la sig.ra veniva inserita in graduatoria di terza fascia personale ATA.

Si rileva che la sig.ra Di Rosa Paola ha presentato domanda di aggiornamento e non di nuova inclusione ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.M. n. 50 del 03/03/2021 e che il punteggio di partenza era quello già conseguito con la prima nomina di collaboratore

scolastico presso l'Ist. Comp. G.Aurispa di Noto di 10,07 poi convalidato, giusto decreto allegato.

Ne consegue che il calcolo del punteggio complessivo relativo al profilo di collaboratore scolastico della Sig.ra Di Rosa Paola per il triennio 2021/2024 risulta il seguente : **p. 15,02**

Ciò risulta dal calcolo del Punteggio dei nuovi titoli culturali, del Punteggio di nuovo servizio prestato e del Punteggio del servizio non dichiarato relativo al triennio precedente. Punteggio : 10,07- 1,30- 3,50- 0,15

TOTALE PUNTEGGIO: 15,02

- RISARCIMENTO DEL DANNO

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato in capo alla sig. ra Di Rosa un danno ingiusto, meritevole di ristoro, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale.

Infatti, in seguito alla rettifica del punteggio della graduatoria, la stessa ha dovuto subire gli effetti del decreto di annullamento della procedura d'individuazione dell'avente titolo a supplenza breve con conseguente annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato, con caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti inerenti al predetto contratto.

La Sig.ra Di Rosa infatti oltre a non poter continuare la supplenza presso il 2° Istituto Comprensivo Statale di Cassibile; ha subito e subirà un ingiusto danno anche dalla inevitabile nuova collocazione in graduatoria, per il triennio 2021/2024.

Vi è di più, dopo il decreto di licenziamento non ha potuto sottoscrivere nuovi incarichi con altre scuole perché risultava ancora in servizio presso il 2° istituto comprensivo Statale di Cassibile, solo dopo esplicita richiesta (**All. 9**) della ricorrente formulata in data 19/10/2021 alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Cassibile, veniva comunicata la sua corretta posizione.

Da quanto sopra, si evince che il comportamento illegittimo di controparte ha determinato nei confronti della ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che siano evidenti gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita, che ha apportato un danno ingiusto alla ricorrente , meritevole di ristoro.

SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che svela l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora)

Palese è la lesione del diritto soggettivo della ricorrente al posto di lavoro e all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, con il corretto punteggio.

La lesione ad un bene giuridico integra il pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

L'illegittima valutazione del punteggio effettuata determina l'inevitabile ricollocazione in graduatoria della Sig.ra Di Rosa Paola, con sicuro pregiudizio per la stessa, il quale si vedrà drasticamente limitati nuovi conferimenti di incarichi per le prossime annualità.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso, nelle more del giudizio ordinario.

Per tutto quanto esposto, la ricorrente sig.ra Di Rosa Paola come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

All'On. Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, affinché, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, Voglia, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) In via cautelare, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. decreto n.0008348 dell'11/10/2021) emesso dal 2° Istituto Comprensivo Statale di Cassibile) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 0008349 dell'11/10/2021) emesso dal

medesimo Istituto e del decreto, successivo al reclamo, prot. N. 0008778, emesso in data 20/10/2021;

2) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0008348 dell'11/10/2021 emesso dal 2° Istituto Comprensivo Statale di Cassibile) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 0008349 dell'11/10/2021) emesso dal medesimo istituto, e/o comunque caducarli con ogni e qualsiasi statuizione;

3) Conseguentemente, convalidare il punteggio (15,02) attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo collaboratore scolastico e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica;

4) Per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente validità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con decorrenza dal 24/09/2021 e cessazione al 30/10/2021 presso il "2 ° Istituto Comprensivo Statale G. Falcone e P. Borsellino" di Cassibile e tutti gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti il servizio prestato;

5) Conseguentemente, in subordine, corrisponderle quanto dovuto, anche a titolo risarcitorio;

6) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances, danni da determinarsi anche in via equitativa.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.

In via istruttoria si chiede di ordinare ai resistenti l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo della ricorrente con tutta la documentazione allegata;

Con riserva di integrare e/o modificare la domanda e/o le richieste istruttorie.

Si allegano:

1. Convalida punteggio di collaboratore scolastico (10,07) della sig.ra Di Rosa Paola;
2. Qualifica di assistente agli hanticappati
3. Tabella D.M. 3/3/2021 n. 50;
4. Decreto di rettifica del punteggio prot. N.0008348 dell'11/10/2021;

5. Decreto di licenziamento del contratto a tempo determinato quale collaboratore scolastico prot. N. 0008349 dell'11/10/2021;
6. Reclamo della Sig.ra Di Rosa Paola alla Dirigente del 2° Istituto Comprensivo Statale di Cassibile;
7. Decreto di nuova rettifica punteggio della Dirigente del 2° Istit. Compr. Statale di Cassibile del 20/10/2021;
8. Secondo Reclamo Sig.ra Di Rosa Paola;
9. Lettera di sollecito della Sig.ra Di Rosa Paola all'Istituto Comprensivo Statale di Cassibile;
10. Domanda aggiornamento punteggio 2021-2024;
11. Estratto Graduatoria terza fascia;
12. Procura alle liti.

Ai sensi del Decreto Legge 98/11, e di ogni altra normativa vigente in materia, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile; si dichiara, altresì, che trattasi di controversia esente per motivi reddituali.

Salvis iusribus

Siracusa lì 03/01/2022

Avv. Laura Cannarella

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0004602 del 14.05.2021 emesso Dall' 2° Istituto Comprensivo Statale "Falcone-Borsellino" di Cassibile (Prot. decreto n.0008348 dell'11/10/2021) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 0008349 dell'11/10/2021) che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto profilo personale ATA della Provincia di Siracusa, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'ampia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare

pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità, **autorizzare** la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., e precisamente:

- 1) quanto ai potenziali contro-interessati chiamati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Siracusa lì 3/01/2022

Avv. Laura Cannarella